

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE N. CP/RIUF0280/5472

IMPRESA SOMMINISTRATRICE:		IMPRESA UTILIZZATRICE:	
Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale Filiale di: UNJT1 FROSINONE Indirizzo: Via Gassman, 2 FROSINONE Rappresentato da: Silvia Mazzocchi Telefono: 0775-875053 - Fax: 07751622090 - Email: frosinone@randstad.it		REM SRL Sede legale in: VIA FERRUCCIA 16/A, 03010 PATRICA Cod. Fiscale: 02240470605 Partita IVA: 02240470605 Rappresentato da: PACE ADELE	
DATI LAVORATORE			
Cognome e nome: DI PALMA ROBERTO		Codice Fiscale: DPLRRT81H301838E	
Luogo e data di nascita: SCRA, il 30/06/1981		Residente in: Via Pietro Nenni, 70 ARPINO FR.	
DURATA CONTRATTO DI LAVORO E PERIODO DI PROVA			
Inizio: 20/03/2017		Fine: 19/05/2017	
Periodo di prova (giorni) 5			
DURATA PREVISTA DELLA SOMMINISTRAZIONE			
Inizio: 20/03/2017		Fine: 19/05/2017	
DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
Assunzione: Standard Descrizione: .			
ORARIO DI LAVORO		LUOGO DI LAVORO	
Ore settimanali 40 Orario di lavoro: DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 08:00 ALLE 13:00 E DALLE 13:45 ALLE 16:45, L'ORARIO DI LAVORO POTRA' VARIARE IN BASE ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA		Luogo di lavoro: Via FERRUCCIA, 12, 03010 PATRICA FR Referente operativo: PACE ADELE	
MANSSIONE E INQUADRAMENTO			
Mansione: Operaio generico metalmeccanico CCNL: Metalmeccanica p.m.l. - Confapi		Qualifica: Operaio	Livello/Categoria 2
Gruppo profess. (ex art. 28 CCNL agenzie di somministrazione):C Contratto Collettivo 2° Livello: No		Numero mensilità: 13	
RETRIBUZIONE ORARIA			
MINIMO	1.434,670		
EDR	10,330		
TOTALE MENSILE	1.445,000		
RETRIBUZIONE ORARIA	8,337		
ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI			
Descrizione	Importo	Periodicità	
Descrizione	Importo totale		
SICUREZZA SUL LAVORO:			
Vedi scheda informativa su sicurezza e prevenzione sul lavoro (RRL) parte integrante del presente contratto Manuale di sicurezza rilasciato il: 15/03/2017			
CONDIZIONI CONTRATTUALI PARTICOLARI			
Nessuna			

Il lavoratore dichiara di aver preso visione delle condizioni generali riportate sul retro del presente contratto e di accettarle senza riserve.

RANDSTAD ITALIA S.p.A.
Via VITTORIO GASSMAN,
(Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale)
Partita IVA n. 12730090151

17/03/2017
(data)

(Il Lavoratore)



COD UNIT: RIUF0280 CONTRATTO N°: CP/RIUF0280/5472 NOME E COGNOME ROBERTO DI PALMA CONDIZIONI GENERALI DI MISSIONE

1. PREMESSE

1.1 Randstad è una Agenzia per il Lavoro, a ciò autorizzata con Autorizzazione Ministeriale ex art.4, c.1, lett.a) d.lgs.276/03 e iscritta all'Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I, n° 1102-SG, in data 26/11/2004. Randstad ha provveduto ad accendere fidejussione assicurativa n° DLG 238/16 del 15/09/2016 di cui all'art. 5 comma 2, lett. c, del D. Lgs 276/2003, emessa da Società ING BANK NV Filiale di Milano, Viale Fulvio Testi, 250.

1.2 L'Impresa Utilizzatrice, la cui denominazione è riportata sul frontespizio del presente accordo (di seguito l'Impresa Utilizzatrice), ha richiesto a Randstad la somministrazione di manodopera a tempo determinato secondo quanto previsto nel frontespizio.

1.3 Il Lavoratore, le cui generalità sono riportate sul frontespizio del presente accordo, (di seguito il Lavoratore) stipula un contratto di lavoro a tempo determinato con Randstad, nell'ambito ed in esecuzione del quale rende la propria prestazione lavorativa a favore dell'Impresa Utilizzatrice.

1.4 Le premesse costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali.

2. MANSIONI, ORARIO E LUOGO DI LAVORO

2.1 Il Lavoratore è assunto alle dipendenze di Randstad con decorrenza dalla data indicata sul frontespizio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 2 e 35 del D. Lgs. 15 Giugno 2015 n.81.

2.2 Al Lavoratore vengono assegnate le mansioni e la qualifica specificamente riportate sul frontespizio del presente accordo. La durata del periodo di prova - ove previsto - è riportata sul frontespizio del presente accordo.

2.3 Il luogo e l'orario di lavoro, determinati in relazione al contenuto ed alle modalità di svolgimento delle mansioni assegnate al Lavoratore, nonché alla natura del rapporto posto in essere dalle parti, sono specificamente riportati sul frontespizio del presente accordo.

3. OBBLIGHI DEL LAVORATORE

3.1 Il Lavoratore si impegna a svolgere la sua attività secondo le istruzioni e le direttive impartite dall'Impresa Utilizzatrice - il cui referente, ai fini del presente accordo, è indicato nel frontespizio - e con la diligenza richiesta dalla natura delle mansioni oggetto della sua prestazione a favore dell'Impresa Utilizzatrice, osservando le norme di legge e dei contratti collettivi, anche aziendali, applicati dall'Impresa Utilizzatrice e garantendo e mantenendo Randstad circa qualsivoglia conseguenza pregiudizievole e segnatamente circa qualsivoglia obbligo risarcitorio dovesse derivare a Randstad dalla violazione di tali obblighi nei confronti dell'Impresa Utilizzatrice.

3.2 Il lavoratore si impegna a compilare e a firmare il foglio ore di Randstad. Il Lavoratore si impegna altresì a trasmetterlo a Randstad debitamente controllato, completato per quanto riguarda le ore di lavoro straordinario e controfirmato dall'Impresa Utilizzatrice entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al presente articolo ovvero in caso di contestazione, da parte dell'Utilizzatore, delle ore dichiarate dal Lavoratore, Randstad provvederà a retribuire le sole ore non contestate, fatto salvo il diritto ad eventuali successivi conguagli. Eventuali proteste in ordine a prestazioni non risultanti dal foglio ore, debitamente firmato dalla Impresa Utilizzatrice, dovranno essere fatte valere in via esclusiva nei confronti di quest'ultima.

3.2.1 In alternativa rispetto all'utilizzo del foglio ore di Randstad, in caso di utilizzo di un sistema di rilevazione presenza messo a disposizione da Randstad o dall'azienda utilizzatrice, il lavoratore si impegna ad accettare quanto da esso rilevato, salva la facoltà di richiedere a Randstad in qualsiasi momento la stampa della rilevazione delle presenze del mese ed evidenziare eventuali discrepanze tra le ore rilevate e le ore effettivamente prestate: Randstad si impegna ad effettuare opportune verifiche ed intervenire, nella prima elaborazione utile, con le rettifiche necessarie.

3.3 Il Lavoratore si impegna a dare immediata notizia, ai sensi degli artt. 37, 41 e 44 del CCNL lavoratori somministrati, sia a Randstad, che all'Impresa Utilizzatrice, di eventuali cause o ragioni, di qualsivoglia genere, che gli impediscano di rendere regolarmente la propria prestazione di lavoro, nonché, in ogni caso, di eventi mortosi di qualsivoglia genere e natura ovvero di eventuali infortuni sia professionali che extraprofessionali che dovessero occorrergli. In caso di mancata comunicazione trascorse 24 ore dall'inizio dell'assenza, a qualsivoglia ragione questa sia dovuta, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata. In caso di eventi mortosi, nell'ipotesi di continuazione dello stato di malattia, il Lavoratore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a Randstad e all'Impresa Utilizzatrice. Il Lavoratore, non oltre il terzo giorno di calendario, deve consegnare o far pervenire a Randstad il certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, nel caso di rilascio da parte del medico di certificato cartaceo; il lavoratore si impegna altresì a comunicare a Randstad in forma scritta, entro e non oltre il medesimo termine, ovvero il terzo giorno di calendario, il numero di protocollo rilasciato dal medico, nel caso di certificato telematico.

In caso di prolungamento del periodo di malattia il Lavoratore ha l'obbligo di far pervenire a Randstad, entro 24 ore dalla scadenza del precedente periodo di comporta, la certificazione medica o il numero di protocollo del certificato telematico, comprovante il permanere dello stato di malattia. Il ritardo invio dei certificati medici o dei certificati telematici e/o l'impossibilità di effettuare tempestivamente la necessaria visita medica di controllo per cause imputabili al Lavoratore, comporteranno la riduzione del trattamento economico di malattia secondo le modalità previste dall'INPS, oltre ad eventuali ulteriori conseguenze sul piano disciplinare.

Il Lavoratore deve dare immediata notizia a Randstad e all'Impresa Utilizzatrice, di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità occorsogli; nell'ipotesi in cui il Lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e Randstad, non essendo altrimenti venuta a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, Randstad sarà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

3.4 Il Lavoratore si impegna a non tenere, per tutta la durata del rapporto, una condotta che, per sua natura o per le possibili conseguenze che ne possano derivare, risulti in contrasto con i doveri connessi al rapporto di lavoro e che possa dar luogo a conflitti di interessi - sia con riferimento a Randstad che all'Impresa Utilizzatrice - o che comunque si ponga in contrasto con qualsivoglia disposizione di Legge o di contratto.

3.5 Il Lavoratore si impegna a non svolgere in costanza di rapporto qualsiasi altro tipo di attività lavorativa, in qualsiasi forma essa si presenti (lavoro subordinato, lavoro autonomo, collaborazioni, partecipazioni in associazioni ecc.), anche in concorrenza con quella di Randstad e/o con quella dell'Impresa Utilizzatrice, salvo espressa autorizzazione in forma scritta in tal senso da parte di Randstad.

3.6 Il Lavoratore si impegna a non fare uso per fini estranei agli interessi di Randstad e/o dell'Impresa Utilizzatrice di informazioni, software, hardware, libri, moduli, scritti, stampati, relazioni, atti, calcoli, tabelle, prospetti, progetti, programmi, disegni, di cui sia venuto in possesso o a conoscenza nel corso o in occasione del presente rapporto anche se eseguiti o realizzati dal lavoratore stesso, e ciò anche dopo la risoluzione del rapporto, restando i dati e le informazioni contenuti nei su citati documenti di esclusiva proprietà di Randstad e/o dell'Impresa Utilizzatrice. Per la riproduzione manuale o meccanica di tali documenti sarà indispensabile la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Impresa Utilizzatrice e/o di Randstad.

3.7 Il Lavoratore, il cui avviamento al lavoro in Italia sia subordinato al possesso di regolare permesso di soggiorno si impegna ad informare tempestivamente Randstad di tutte le variazioni inerenti la descritta situazione, nonché di tutte le comunicazioni da lui ricevute dalla Questura o da altri organi preposti in merito al proprio permesso di soggiorno in Italia. Le parti convengono espressamente che la violazione di tali obblighi di informazione costituirà giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai sensi dell'art. 2119 c.c.. Si conviene altresì che, in ogni caso, la revoca e/o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno costituiranno giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di avere legittima disponibilità di un alloggio idoneo, ai sensi della vigente normativa in materia; l'eventuale venir meno di tale condizione o la successiva verifica della non veridicità di quanto dichiarato costituiranno giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

4. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEL LAVORATORE

4.1 La remunerazione complessiva dell'attività del Lavoratore, che costituisce il corrispettivo omnicomprensivo di ogni modalità di servizio e svolgimento della prestazione, è quella specificamente riportata sul frontespizio del presente accordo. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, la riduzione dell'orario di lavoro inciderà proporzionalmente sui diversi istituti contrattuali, anche in accordo con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'utilizzatore. Gli scatti di anzianità saranno erogati in conformità al raggiungimento dei periodi di maturazione previsti dal Contratto collettivo dell'Impresa utilizzatrice.

4.2 Randstad si impegna a corrispondere direttamente ai lavoratori il complessivo trattamento retributivo loro spettante e a versare i relativi contributi previdenziali ed assistenziali. L'Impresa utilizzatrice si impegna a rimborsare a Randstad gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. In caso di inadempimento, l'Impresa utilizzatrice provvederà al pagamento diretto ai lavoratori del trattamento economico, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, salvo il caso di rivalsa verso Randstad.

4.3 Qualora, per ragioni di servizio, i lavoratori dovessero sostenere delle spese, queste dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Impresa Utilizzatrice e verranno rimborsate previa presentazione di regolare Nota Spese. A tali fini verranno applicati gli importi massimali giornalieri rimborsabili previsti dalla normativa vigente, nello specifico: € 180,76 per spese di vitto e alloggio relative a trasferte nel territorio nazionale, € 258,23 per spese di vitto e alloggio relative a trasferte all'estero. In caso di autorizzazione all'uso dell'auto personale in occasione di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale di sede di lavoro il rimborso chilometrico verrà effettuato sulla base di quanto previsto dalle tabelle ACI. Nel caso in cui al Lavoratore venga assegnata da Randstad un'autovettura ad uso promiscuo, Randstad procederà ad applicare la disciplina prevista dall'art. 51 TUIR, come esplicitato nella relativa lettera di assegnazione.

4.4 Randstad, in qualità di sostituto d'imposta, si impegna a predisporre e a consegnare al Lavoratore la certificazione dei redditi corrisposti (modello CUD) in duplice copia, entro i termini annualmente stabiliti dalla Agenzia delle Entrate; il Lavoratore di contro si impegna a ritirare personalmente presso la filiale di riferimento tale certificazione entro il termine del mese successivo.

5. DURATA DEL RAPPORTO

5.1 Il presente accordo è a tempo determinato e produrrà i suoi effetti per tutto il periodo specificamente riportato sul frontespizio, salvo proroga ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 15 Giugno 2015 n.81.

5.2 Ai sensi dell'art. 31 CCNL lavoratori somministrati, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto alla data di scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe, è stabilita una penalità di risoluzione; tale penalità viene calcolata in 1 giorno ogni 15 di missione residua non ancora effettuata, per un massimo di 7 giorni per il gruppo C, di 10 giorni per il gruppo B e 20 giorni per il gruppo A. Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15 giorni del rapporto di lavoro. In caso di comunicazione preventiva del recesso anticipato, in misura pari al numero di giornate di penale imputabili, la stessa non viene applicata.

6. MISURE DI SICUREZZA E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO

6.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 15 Giugno 2015 n.81, si informa il lavoratore che gli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori relativamente ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, nonché all'uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività lavorative oggetto del presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, saranno adempiuti dall'Impresa utilizzatrice. Anche in relazione a ciò, il Lavoratore si impegna ad osservare ed a far osservare le disposizioni, le istruzioni e le informazioni che gli verranno impartite dall'Impresa Utilizzatrice, circa i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'Impresa Utilizzatrice, le mansioni ed i luoghi di lavoro, le relative precauzioni e misure di sicurezza e il corretto uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività.

6.2 Il lavoratore dichiara di aver ricevuto il manuale informativo circa la sicurezza sui luoghi di lavoro avente il numero di protocollo riportato sul frontespizio.

6.3 Gli indumenti, gli strumenti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale consegnati al prestatore di lavoro per lo svolgimento della mansione devono essere restituiti integri al termine della prestazione. Eventuali ammanchi, danni o ritardi nella consegna nel termine fissato dall'Impresa utilizzatrice, saranno posti ad esclusivo carico del prestatore di lavoro.

7. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale

Sede Legale: Via R. Lopez, 8/10 - 20124 Milano - Tel. 02 57 04 281

Pertina, Via/Gli/Spazio/SOR C.C.I.A.A. Milano 02 773000151

Cap.Soc. Ilt. Vers. 27.140.000,00 EURO - N. ISA 1381595

Direzione e Coordinamento Randstad Holding NV



**COD UNIT: RIUF0280 CONTRATTO N°: CP/RIUF0280/5472 NOME E COGNOME ROBERTO DI PALMA
CONDIZIONI GENERALI DI MISSIONE**

7.1 Per quanto concerne la gestione relativa al Trattamento dei Dati personali, si rimanda a quanto previsto nell'Informativa Privacy Candidati-Dipendenti somministrati, consegnata in fase di acquisizione della sua candidatura e del relativo consenso.

8. CODICE ETICO E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

8.1. Il Lavoratore prende atto che RANDSTAD, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni commerciali e di lavoro, ha approvato e si è dotata di un Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e di un Codice Etico, che del Modello Organizzativo è parte integrante, entrambi pubblicati e consultabili sul sito web: <http://www.randstad.it>;

8.2. Il Lavoratore si impegna ad osservare i principi e le prescrizioni contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico e a tal fine svolgerà la propria attività lavorativa in esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi etici e delle regole operative sancite nel Codice Etico e nel Modello previsto dal D.Lgs 231/2001;

8.3. Qualora l'Impresa Utilizzatrice abbia a sua volta adottato un Codice Etico e un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01 riceverà dalla stessa Impresa Utilizzatrice adeguata informazione e formazione sul rispetto e l'osservanza dei principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel proprio Modello Organizzativo.

8.4. Il Lavoratore è consapevole del fatto che il mancato rispetto di quanto sopra può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi di legge e del CCNL lavoratori somministrati.

9. CLAUSOLA DI RINVIO

9.1 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, trovano applicazione le disposizioni del vigente CCNL del somministratore nonché le norme contenute nei regolamenti interni dell'Impresa Utilizzatrice.

RANDSTAD ITALIA S.p.A.
VIA VITTORIO GASSMAN, 2
(Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale)

17/03/2017
(data)

(il Lavoratore)

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. il Lavoratore dichiara di conoscere e approvare espressamente le disposizioni di cui agli artt. n. 3.1, 3.2 3.5, 3.7, 5.2, 6.3 e 8 delle Condizioni Generali di Missione.

(Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale)

17/03/2017
(data)

(il Lavoratore)